

**REPUBBLICA ITALIANA**

**CITTA' DI VIBO VALENTIA**

**Rep. n. 90**

**OGGETTO:** Contratto d'appalto del servizio di vigilanza armata diurna e notturna agli ingressi delle strutture giudiziarie ed ai piani degli uffici giudiziari ubicati nel Comune di Vibo Valentia, in Corso Umberto I e Via Lacquari (Tribunale - Procura). Periodo 01/04/2015 – 30/06/2015.

L'anno duemilaquindici (2015) il giorno 29 (ventinove) del mese di ottobre presso la Sede Municipale del Comune di Vibo Valentia (VV), in piazza Martiri d'Ungheria, avanti a me dott. Michele Fratino, Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97 – comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono personalmente costituiti:

1) la dott.ssa Adriana Maria Stella Teti, nata a Vibo Valentia il giorno 20 febbraio 1957 (numero di codice fiscale: TTE DNM 57B60 F537M), la quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vibo Valentia (numero di partita IVA 00302030796) nella sua qualità di Dirigente del Settore 5 – Tecnico, nominata con Decreto Sindacale n. 14 del 29 settembre 2015, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “Comune”;

2) il Dott. Salvatore Finazzo (codice fiscale: FNZ SVT 53A13 L131F), nato a Terrasini (PA) il 13 gennaio 1953 e residente a Cinisi (PA), via Federico II, n. 18, il quale interviene in questo atto nella sua qualità di Consigliere Delegato e Legale Rappresentante della Società per Azioni “SICURTRANSPORT S.p.A.”, con sede in Palermo, via Papa Sergio I°, n.

48 (partita IVA: 00119850824), iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Palermo in data 15 giugno 1974, con il numero R.E.A. 64781; impresa mandataria capogruppo dell'Associazione Temporanea di Imprese costituita con la Società mandante a responsabilità limitata "Istituto di Vigilanza Privata Notturna e Diurna s.r.l.", con sede in Catanzaro, via Ettore Molè, n. 81/83 (partita IVA 00395890791), iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Catanzaro in data 29 dicembre 1978, con il numero R.E.A. 79075; giusto raggruppamento temporaneo di imprese e conferimento di mandato speciale con rappresentanza, autenticato nelle firme dal dott. Rocco Guglielmo, Notaio in Catanzaro, in data 03 settembre 2015, Rep. n. 154.372 – Raccolta n. 32.230, registrato a Catanzaro il 03 settembre 2015 al n. 4481, serie 1T, che, in copia conforme all'originale, si trova allegato al contratto rep. n. 87 del 08 ottobre 2015 sotto la lettera "A", in formato digitale, per formarne parte integrante e sostanziale, Associazione che, nel prosieguo dell'atto, verrà chiamata anche "Appaltatore".

Detti componenti, delle cui identità personali, io Segretario Generale rogante sono certo, rinunziano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale premettono:

- che con determinazione del Dirigente il Settore 5 – Tecnico n. 327 del 22 aprile 2015, nelle more dell'espletamento della gara d'appalto ancora in corso, il servizio di vigilanza armata diurna e notturna agli ingressi delle strutture giudiziarie ed ai piani degli uffici giudiziari ubicati nel Comune di Vibo Valentia, in Corso Umberto I e Via Lacquari (Tribunale – Procura), è

stato affidato in proroga all'Appaltatore, per l'importo di €. 48.250,53 (euro quarantottomiladuecentocinquanta/53) IVA compresa, per il periodo 01 aprile 2015 – 30 giugno 2015;

- che la somma necessaria per l'esecuzione del servizio anzidetto, è stata impegnata sui fondi del bilancio comunale sul capitolo 3845, funzione 2, servizio 1, intervento 3, bilancio 2015; giusta determinazione del Dirigente Settore 5 - Tecnico n. 5 del 14 gennaio 2015;

- che sia l'impresa capogruppo che l'impresa mandante hanno dichiarato di non rientrare in nessuna delle condizioni di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e che, nei loro confronti, non esistono cause di divieto, decadenza, sospensione, di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;

- che l'Ufficio Comunale ha accertato che a carico dell'Appaltatore e dell'impresa mandante non sussistono cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- che il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, in attesa che pervengano a questo Comune le informazioni previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., richieste ai sensi dell'art. 91 dello stesso D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., nei confronti dell'impresa capogruppo e dell'impresa mandante e dei soggetti individuati all'art. 85 del citato D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., nonché dei loro familiari conviventi;

- che sono stati richiesti, con esito positivo, i Documenti Unici di Regolarità Contributiva (DURC) delle due imprese che costituiscono l'ATI e precisamente:

- per la SICURTRANSPORT S.p.A., documento richiesto in data 01 luglio 2015, agli atti prot. n. 42466 del 22 settembre 2015;

- per l'Istituto di Vigilanza Privata Notturna e Diurna s.r.l., documento richiesto in data 23 luglio 2015, agli atti prot. n. 42468 del 22 settembre 2015;

- che sia l'impresa capogruppo che l'impresa mandante hanno dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/99;

- che tutti gli atti citati e non materialmente allegati quali parti integranti del presente atto sono depositati presso il Settore 5 - Tecnico;

- che è intenzione delle Parti comparenti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

**ARTICOLO 1: Capacità a contrarre ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013.**

In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 e art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, e consapevole delle sanzioni previste dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, il sig. Salvatore Finazzo, in qualità di Consigliere Delegato e Legale Rappresentante dell'impresa capogruppo "Sicurtransport S.p.A.", e il sig. Figorilli Antonio, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'impresa mandante "Istituto di Vigilanza Privata Notturna e Diurna s.r.l.", hanno dichiarato che le due Società non hanno concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque che non hanno attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vibo Valentia che abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto del predetto Comune nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune

di Vibo Valentia. Ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il Responsabile del Settore 5 - Tecnico, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e l'Appaltatore dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto dipendente comunale abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta.

**ARTICOLO 2: Misure anticorruzione e clausole di comportamento.**

Ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai fini della prevenzione della corruzione, le parti dichiarano di conoscere ed accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2015-2017 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 22/2015 e l'assoggettabilità del presente contratto e del relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi previste. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad estendere gli obblighi di condotta di cui al DPR 62/2013 ed al Codice di Comportamento del Comune di Vibo Valentia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 354/2013 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 da parte dell'Appaltatore e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore, sarà causa di risoluzione del rapporto, a norma dell'art. 2 del DPR 62/2013.

**ARTICOLO 3: Oggetto dell'appalto.**

Il Comune, conferisce all'Appaltatore, che accetta, la proroga relativa al servizio di vigilanza armata diurna e notturna agli ingressi delle strutture giudiziarie ed ai piani degli uffici giudiziari ubicati nel Comune di Vibo

Valentia, in Corso Umberto I e Via Lacquari (Tribunale – Procura), per il periodo 01 aprile 2015 – 30 giugno 2015.

**ARTICOLO 4: Corrispettivo dell'appalto.**

Il corrispettivo dovuto dal Comune all'Appaltatore per l'espletamento del servizio oggetto del presente contratto, ammonta a complessivi €. 39.549,61 (euro trentanovemilacinquecentoquarantanove/61) oltre IVA al 22%.

**ARTICOLO 5: Tracciabilità dei flussi finanziari:**

a) l'Appaltatore espressamente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

b) si prevede una clausola risolutiva automatica nel caso in cui eventuali transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di Banche o di Poste S.p.A. - A tal fine la stazione Appaltante provvederà a comunicare all'Appaltatore l'immediata risoluzione del contratto mediante raccomandata A.R. che avrà valore meramente accertativo e dichiarativo, verificandosi la risoluzione al momento stesso dell'accertamento della violazione;

c) i pagamenti devono obbligatoriamente riportare il Codice CIG Z2113C4B1A assegnato all'intervento.

**ARTICOLO 6: Modalità di pagamento.**

Il pagamento sarà effettuato con bonifico bancario su c/c dedicato alle commesse pubbliche, in esecuzione ad apposito provvedimento dirigenziale.

Il conto corrente bancario sul quale disporre i pagamenti è il seguente:

Credito Siciliano – Agenzia n. 1 – via Notarbartolo - Palermo

IBAN: IT 12 R 03019 04612 000000000560

Le persone delegate ad operare sul conto sopra indicato sono le seguenti:

- Dott. Luciano Basile (C.F.: BSL LCN 71R18 G273S), nato a Palermo (PA) il 18 ottobre 1971;

- Avv. Stefano De Luca (C.F.: DLC SFN 42D07 G208C), nato a Paceco (TR) il 07 aprile 1942.

#### **ARTICOLO 7: Obblighi dell'Appaltatore.**

L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dall'Appaltatore alle condizioni e alle modalità previste nel Capitolato d'Appalto citato nel contratto principale, rep. n. 23 del 23 maggio 2012.

L'Appaltatore dichiara di accettare, senza riserve, le condizioni, prescrizioni ed obblighi contenuti in esso.

L'Appaltatore dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento, né formale né sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato con altre imprese partecipanti alla gara.

L'Appaltatore si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia ed in ogni caso al Comune, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata nel corso dell'esecuzione del servizio, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nella fase di esecuzione del servizio.

#### **ARTICOLO 8: Risoluzione e recesso.**

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 134 e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e all'art. 145 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..

#### **ARTICOLO 9: Clausola arbitrale.**

E' esclusa la clausola arbitrale. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato

raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 240 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., saranno deferite all'autorità giudiziaria ordinaria.

**ARTICOLO 10: Cauzione definitiva.**

L'Appaltatore è esonerato dal costituire la cauzione definitiva avendo già espletato il servizio di cui al presente atto, giusta attestazione del Settore 5 – Tecnico, rilasciata dal Responsabile del Procedimento, Ing. Alfredo Santini, sotto riserva di legge.

**ARTICOLO 11: Divieto di cessione del contratto.**

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 118, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

**ARTICOLO 12: Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti.**

L'Appaltatore dichiara, ai sensi dell'articolo 90, comma 9, lettera b) del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio.

L'Appaltatore, altresì, ha l'obbligo:

a) di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Calabria, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nella Regione Calabria durante lo svolgimento dei lavori;

b) di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative



dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

Il pagamento dei corrispettivi a titolo d'acconto e di saldo da parte della Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli Enti competenti.

**ARTICOLO 13: Domicilio dell'Appaltatore.**

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio in Vibo Valentia, presso la Casa Municipale del Comune.

Il domicilio dell'Appaltatore per le comunicazioni, è la sede legale dell'impresa capogruppo "Sicurtransport S.p.A." – via Papa Sergio I, n. 48 – Palermo – Tel. 091. 6399202 – pec: ufficio.gare@pec.sicurtransport.com

**ARTICOLO 14: Spese contrattuali.**

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 139 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 e s.m.i., tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune.

**ARTICOLO 15: Registrazione.**

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette al pagamento dell' IVA, per cui si richiede l'applicazione della tassa di registro in misura fissa.

**ARTICOLO 16: Trattamento dei dati personali.**

Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusiva-

mente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 10 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 07 marzo 2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 ed ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. nel testo novellato dall'art. 6, comma 3, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

- IL DIRIGENTE DEL SETTORE 5: **dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**

- L'APPALTATORE: **dott. Salvatore Finazzo in qualità**

- IL SEGRETARIO GENERALE: **dott. Michele Fratino**